

in forza della quale veniva stabilito che i lavoratori passati di categoria o promossi successivamente al 31 dicembre 1949 (gli attori erano stati promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 1950) dovevano conservare un'anzianità di tabella nella nuova scala stipendiale non inferiore a quella che avevano al 5 aprile 1951.

La Corte di Cassazione, su ricorso dell'Istituto, veniva investita del riesame della causa per violazione degli artt. 1362 e legg. cod. civ. (riguardanti le norme per la interpretazione dei contratti) nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - Il ricorso dell'Istituto è stato rigettato dalla Suprema Corte la quale si è trincerata sulla incurabilità dell'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi: la Corte ha peraltro rilevato che il giudice di merito aveva dato bastevoli spiegazioni delle ragioni su cui intendeva fondare il proprio giudizio e che, essendo il rapporto d'impiego dei dipendenti dell'Istituto regolato dal diritto privato, risultava che il detto rapporto aveva più volte formato oggetto di contratti collettivi destinati a disciplinare congiuntamente anche i di-